



# COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

Provincia di Bologna

Tel. 0542/91111 – FAX 0542/94414

e-mail [urp@borgotossignano.provincia.bologna.it](mailto:urp@borgotossignano.provincia.bologna.it)

# *REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA*

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15.01.2008)

ESECUTIVO DAL 22.02.2008.

# CAPO I

## DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE

### **Art. 1- Denuncia di morte**

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso e, comunque, in grado di fornire le generalità del defunto, il luogo e la data del decesso.

Il medico chiamato sul posto del decesso compila la dichiarazione di morte e esprime il parere per lo spostamento della salma.

In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato dalla legge.

### **Art. 2 – Obbligo di informazione**

Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che possono giovare per stabilire le cause della morte.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e alla AUSL competente che incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti al Sindaco e alla Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

### **Art.3 – Morte su suolo pubblico**

Nei casi di morte sul suolo pubblico per infortunio o altra causa e quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri associati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, le persone intervenute devono informare il medico e, nel caso si abbia il sospetto di morte dovuta a reato, l'autorità giudiziaria.

Il corpo sarà trasportato alla Camera di osservazione secondo le indicazioni ricevute dal medico interpellato, o dall'autorità giudiziaria, e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

#### **Art.4 - Denuncia della causa di morte**

I medici, in caso di morte di persona da loro assistita, dichiarano la malattia che a loro giudizio ne è stata la causa su apposita scheda ISTAT.

L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere l'elenco dei nuclidi somministrati, la quantità e la data di somministrazione.

Nel caso di decesso senza assistenza del medico curante la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

I medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dell'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, devono denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale di Stato Civile .

Ove, dalla scheda di morte, risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

#### **Art. 5 - Trasporto di salma**

Il medico intervenuto in occasione del decesso rilascia, nel caso in cui i familiari ne facciano richiesta, un certificato che attesti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, tale certificazione è titolo valido per il trasporto della salma all'interno del territorio della regione Emilia Romagna; l'addetto al trasporto, consegna copia della certificazione al personale della struttura ricevente, e avrà dato comunicazione del trasporto (anche via fax) al comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina Legale della A.U.S.L. competente per territorio.

Il trasporto di una salma può essere svolto solo da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni e dei mezzi idonei.

I Comuni facenti parte del Nuovo Circondario dell'Imolese possono disporre delle camere mortuarie dislocate presso l'A.S.L. di Imola, nell'ambito dei presidi di Imola, Castel San Pietro Terme e Medicina, per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- mantenimento in osservazione
- riscontro diagnostico
- eventuale trattamento igienico conservativo
- deposito per un periodo indefinito in attesa di autopsie giudiziarie
- accertamenti medico - legali
- riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione la salma deve essere posta in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Sono ammesse le necessarie cure igieniche sulla salma in osservazione.

La salma va tenuta a disposizione per la visita necroscopica e non sarà collocata in cella frigorifera, né devono essere applicati dispositivi di refrigerazione al feretro prima che sia effettuato l'accertamento della realtà della morte.

La certificazione della realtà della morte è compito del medico necroscopo (nominato dalla A.U.S.L. competente e dipende dal Direttore Sanitario d'Azienda) che effettua la visita necroscopica non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso.

Il certificato di accertamento della realtà della morte che attesta che la salma è divenuta cadavere è indispensabile per l'autorizzazione al seppellimento.

Negli ospedali la funzione del medico necroscopo è svolta dal Direttore del presidio ospedaliero o da un medico da lui delegato.

#### **Art. 6 - Autorizzazione al trasporto e al seppellimento – Verbale Chiusura Feretro**

Per il trasporto di cadaveri è necessaria l'autorizzazione del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso. L'autorizzazione è rilasciata all'incaricato del trasporto, che deve avere i requisiti previsti dalla normativa vigente e il medesimo, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

- a) la corrispondenza dell'identità' del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
- c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

A conclusione delle verifiche sopraddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un apposita attestazione.

Per il trasporto di resti mortali l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza.

L'autorizzazione per la sepoltura di cadavere nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, in base al certificato di accertamento del decesso rilasciato dall'Autorità competente.

La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane.

Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dalla AUSL .

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere accolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, presentando domanda di seppellimento alla AUSL entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto accompagnata da certificato medico.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

#### **Art. 7 - Aveni diritto alla sepoltura nel cimitero comunale.**

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- 1) i cadaveri dei deceduti nel territorio Comunale, qualunque residenza avessero in vita;
- 2) i cadaveri dei deceduti fuori dal Comune, ma aventi, in vita, la residenza in esso;
- 3) i cadaveri dei deceduti fuori dal Comune che avessero perduto la residenza non per loro determinazione, ma per ricovero in case di riposo o in istituti di cura per malattie mentali;
- 4) i cadaveri di deceduti fuori del Comune e non residenti in vita, ma aventi diritto a sepoltura privata nei cimiteri comunali;

- 5) i cadaveri di persone non aventi diritto alla sepoltura nel Comune, limitatamente ai coniugi di persone già sepolte in uno dei cimiteri comunali;
- 6) i cadaveri di persone non decedute nel comune, ma aventi ascendenti-discendenti e collaterali già sepolti in un cimitero comunale;
- 7) i cadaveri di persone aventi in vita parenti residenti nel comune su istanza di almeno uno di essi;
- 8) i resti mortali e le ceneri dei deceduti sopraelencati;
- 9) prodotti abortivi.

Il trasporto del feretro al cimitero viene effettuato a cura della famiglia, servizi o trattamenti speciali necessitano di autorizzazione da parte del Sindaco.

Il trasporto del feretro di persone indigenti, decedute nel comune, è a carico del Comune solo quando lo stato di indigenza è accertato e documentato, salvo casi eccezionali.

### **Art. 8 – Orari dei servizi funebri**

Il Sindaco determina gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri.

La tumulazione e inumazione delle salme nei cimiteri del Comune di Borgo Tossignano, viene di norma effettuata nei giorni feriali escluso il sabato e comunque con orario stabilito da apposita ordinanza sindacale.

Il Sindaco può derogare in casi eccezionali.

### **Art. 9 – Composizione delle salme per il trasporto – trattamento antiputrefattivo**

I cadaveri destinati all'inumazione nei Cimiteri del Comune devono essere contenuti in casse di legno dolce. Qualora provengano da località distanti oltre 100 Km, è obbligatoria la doppia cassa.

Le casse lignee devono preferibilmente essere riposte in casse metalliche ermeticamente chiuse, in questo caso è superflua la cerchiatura.

I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa. Qualora la cassa metallica sia interna, è superflua la cerchiatura solamente nel caso in cui sia applicata alla cassa metallica stessa, una valvola o altri dispositivi omologati, atti a fermare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Il feretro dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di responsabilità autentica resa dall'impresario che ha fornito le casse dove sono descritte le caratteristiche delle stesse.

Le iniezioni conservative vanno praticate nel caso di salme che devono essere trasportate in località fuori dalla Regione Emilia Romagna

Il certificato attestante l'avvenuto trattamento deve essere consegnato all'ufficio dello Stato Civile in tempo utile per il rilascio della autorizzazione al trasporto.

Per i deceduti presso strutture ospedaliere tali informazioni dovranno essere fornite agli operatori della Camera Mortuaria, il certificato sarà consegnato in doppia copia e l'addetto alla chiusura del feretro provvederà al successivo inoltro agli uffici comunali.

## **Art. 10 – Registro dei cadaveri ricevuti**

L'incaricato del Comune, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando le generalità di ogni cadavere, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo;
- 2) le generalità di ogni cadavere che viene tumulato, con l'indicazione del sito dove è stato deposto;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc...

## **Art. 11 – Norme di comportamento nel cimitero**

E' vietato introdurre nei cimiteri animali di qualsiasi specie, tranne animali da affezione o compagnia, che dovranno essere opportunamente tenuti al guinzaglio e sorvegliati. E' vietato introdurre biciclette o altri veicoli. E' fatta eccezione per i veicoli speciali per invalidi. Nei cimiteri si dovrà tenere un contegno decoroso e che non disturbi i visitatori.

E' vietato camminare sulle sepolture, imbrattare le lapidi, le croci, i muri e i monumenti e danneggiare piante, siepi e quanto appartiene al cimitero.

Il Sindaco decide con propria ordinanza gli orari di apertura del cimitero.

Il cimitero negli orari di chiusura deve essere chiuso a chiave, a meno che non sia in funzione un tipo di chiusura automatica.

## CAPO II

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### **Art. 12 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie**

Per eseguire una esumazione dovrà tenersi conto del tempo in cui il feretro è stato inumato onde poter preliminarmente valutare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa.

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio competente, non si effettuano nel periodo di luglio e agosto.

La cittadinanza viene informata delle operazioni di esumazione e estumulazione, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, e ne viene data notizia con comunicazione ai parenti, pubbliche affissioni all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.

L'operatore, osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, farà in modo che la stessa venga trattata con le necessarie cautele igienico - sanitarie

Esaminato il cadavere contenuto nella cassa, se questo non è completamente mineralizzato si inuma un'altra volta fino a mineralizzazione completa nel campo indecomposti (o dove non esiste nella stessa fossa), previo trasferimento del cadavere in contenitori idonei all'uso.

Il periodo di inumazione viene individuato dagli operatori addetti in base alle caratteristiche chimico - fisiche del terreno del cimitero. Il tempo di inumazione previsto è di 5 anni, qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme detto periodo è ridotto a due anni.

Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento della esumazione spetta agli operatori addetti.

E' possibile, qualora il cadavere non fosse completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dalla famiglia.

Per il trasporto di resti mortali non completamente mineralizzati, è necessario deporre i resti in un contenitore chiuso e biodegradabile, racchiuso a sua volta in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile a chiusura ermetica; detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

Nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliere le ossa per deporle in cellette ossario o in altri loculi dati in concessione; in tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, riportante nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Nel caso che i famigliari decidano di raccogliere i resti per destinarli alla cremazione (art. 14 di questo regolamento) si userà un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di

spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

La irreperibilità anagrafica o la irreperibilità accertata degli aventi diritto viene dimostrata seguendo le modalità degli art. 140/143 del Codice di Procedura Civile.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o resti mortali, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione dei resti mortali dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni.

Le lapidi, i cippi, ecc. possono essere ritirati dai familiari o smaltiti a carico del comune.

Gli effetti preziosi rinvenuti (se non richiesti dai parenti), seguiranno i resti mortali.

I fiori e oggetti risultanti dalle attività di visita ai cimiteri sono da considerarsi assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

E' proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione.

Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle famiglie.

### **Art.13 – Fuoriuscita di percolato**

Nel caso in cui, a causa della sovrappressione per effetto dei gas di putrefazione all'interno di un loculo, si verifichi l'espulsione dei gas stessi e /o la fuoriuscita di percolato, si dovrà individuare il loculo in cui ciò è avvenuto ed avvisare i parenti del defunto, i quali dovranno provvedere in proprio e a loro spese per rimediare in modo decoroso all'accaduto.

## CAPO III

### CREMAZIONE

#### **Art. 14 - Autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa attraverso una delle seguenti modalità:

- disposizione testamentaria del defunto;
- iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta, che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La manifestazione di volontà di cui al comma precedente deve essere resa in forma scritta, anche inserita nell'istanza di cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- certificato in carta libera del medico necroscopo, dal quale risulti l'accertamento della realtà della morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Per la cremazione di resti mortali, la documentazione suddetta non è necessaria.

E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti. La cremazione è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui i resti mortali sono esumati o estumulati, previo consenso dei familiari (volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi). In caso di irreperibilità dei familiari, il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.

La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'A.U.S.L. del luogo di amputazione.

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, della data di nascita e di morte.

## **Art. 15 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà del defunto, espressa per iscritto attraverso una delle seguenti forme previste dalla Direttiva in merito all'applicazione dell'art.11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria":

- disposizione testamentaria;
- dichiarazione autografa;
- dichiarazione sottoscritta esplicitamente a tal fine (nell'ambito, ad esempio, di iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri);
- dichiarazione ritualmente resa di fronte a un pubblico ufficiale dal coniuge, ove presente, ovvero da tutti i congiunti di primo grado, la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata e da cui risulti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri.

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private.

All'interno dei cimiteri la dispersione delle ceneri è ammessa nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato, altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione a cui era iscritto il defunto, o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della L.R. n. 19/2004.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- del soggetto che provvederà alla dispersione delle ceneri;
- del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri saranno disperse.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. In assenza di qualunque indicazione,

decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere autorizzata, nel rispetto della volontà del defunto, anche per ceneri già tumulate. In tal caso deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove le ceneri sono custodite.

#### **Art. 16 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri**

L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune in cui avviene la conservazione delle ceneri, sulla base della volontà del defunto, espressa per iscritto attraverso una delle seguenti forme previste dalla Direttiva in merito all'applicazione dell'art.11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria":

- disposizione testamentaria;
- dichiarazione autografa;
- dichiarazione sottoscritta esplicitamente a tal fine (nell'ambito, ad esempio, di iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri);
- dichiarazione ritualmente resa di fronte a un pubblico ufficiale dal coniuge, ove presente, ovvero da tutti i congiunti di primo grado, la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata e da cui risulti che il defunto aveva manifestato in vita la volontà di conservazione delle proprie ceneri mediante affidamento personale.

Nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente la famiglia come soggetto affidatario, si darà corso all'affidamento al coniuge o ai parenti di primo grado, previo accordo di tutti gli stessi nell'individuare l'affidatario unico da indicarsi nell'autorizzazione comunale.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero a spese dei medesimi, finché sulla destinazione non intervenga accordo o sentenza passata in giudicato.

I soggetti aventi titolo presentano al Comune ove si intende conservare le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;

- i dati della persona alla quale, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, potrà essere consegnata l'urna sigillata, e che sottoscriverà il relativo atto di affidamento;
- la conoscenza della responsabilità penale in cui si incorre in caso di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento è stabilito nella residenza dell'affidatario, salva diversa indicazione effettuata al momento della richiesta di autorizzazione.

La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro sepoltura in cimitero, restituendo al Comune il relativo atto di affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario
- dei dati identificativi del defunto;
- dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data di trasferimento, per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza dell'affidatario;
- dell'eventuale data di recesso dall'affidamento, nonché del cimitero e della data di sepoltura;
- della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

### **Art. 17 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri**

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

## **CAPO IV**

### **TIPI DI SEPOLTURA**

#### **Art. 18 - Tipi di sepoltura**

Oltre a quelli già esistenti in base alle precedenti normative (loculi e cappelle di famiglia in concessione perpetua) disciplinati dai relativi contratti, sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- 1) Inumazione in campo comune per 10 anni;
- 2) Tumulazione in loculi costruiti dal Comune e concessi a pagamento per anni 30 prorogabili a richiesta di 10 in 10 anni per altri 30 anni.
- 3) Tumulazione gratuita in ossario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione;
- 4) Tumulazione a pagamento in ossari e cinerari concessi dal Comune per resti mortali e ceneri;
- 5) Tumulazione in cappelle di famiglia corredate da ossari costruite a cura dei privati, in concessione novantanovenale.

Costituisce sepoltura privata solo quella di cui al punto 5.

La durata delle concessioni decorre dalla data di perfezionamento dell'atto di concessione.

#### **Art. 19 - Campi di inumazione**

Il cimitero è dotato di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione.

Tale campo è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, senza distinzione di sesso.

Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Non è consentito l'uso di monumenti o lastre che coprono un'estensione maggiore della superficie corrispondente a due terzi della fossa e un'altezza non superiore a m. 1,50.

Le eventuali decorazioni sono a facoltà degli utenti purché non siano invasive di tombe vicine e non siano di violazione al decoro previsto dal luogo.

Un'area del cimitero può essere destinata alla inumazione degli arti amputati ove ne sia stata fatta esplicita richiesta, individuata nella planimetria tenuta nell'Ufficio Tecnico del Comune.

## **Art. 20 - Fosse di inumazione**

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

## **Art. 21 - Feretri per inumazione**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno dolce di spessore minimo di cm 2 deve avere vesti biodegradabili ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Gli arti amputati che devono essere inumati nel cimitero devono essere confezionati con materiale biodegradabile e ogni onere resta a carico del richiedente l'inumazione.

## **Art. 22 - Inumazione in campo comune**

Le casse da inumare in campo comune dovranno essere costruite con tavole di legno dolce aventi lo spessore minimo di mm. 20.

Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere preferibilmente esterna.

Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati nei cimiteri, ma dovranno esservi introdotti completamente finiti e pronti per il montaggio.

Le lapidi dovranno essere fissate, a monte della fossa, con apposito basamento in muratura che le renda perfettamente stabili.

Sarà immediatamente ritirato e disperso dagli addetti tutto il materiale ritenuto non decoroso.

## **Art. 23 - Loculi sepolcrali in concessione**

- Nei cimiteri, a cura del Comune, sarà provveduto alla costruzione di loculi sepolcrali destinati alla tumulazione, che verranno concessi ai privati per la durata di anni 30 decorrenti dalla data di tumulazione della salma, prorogabili a richiesta, di 10 anni in 10 anni per altri 30, dietro il pagamento, ogni volta, del corrispettivo fissato dall'Amministrazione Comunale.
- Per ottenere la concessione di loculi l'interessato deve produrre domanda in carta legale al Sindaco, con l'indicazione delle generalità della salma da tumulare, la concessione sarà fatta constare da apposito atto le cui spese sono tutte a carico del concessionario.

Il concessionario ha l'obbligo di apporre la lapide in marmo (fornita eventualmente grezza dal Comune), con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

Le eventuali decorazioni sono a facoltà degli utenti purché non siano invasive di tombe vicine e non siano di violazione al decoro previsto dal luogo.

I loculi usati, anche se momentaneamente vuoti, dovranno essere chiusi con lapidi di marmo grezzo.

#### **Art. 24 - Restituzione loculi**

La concessione dà diritto soltanto alla sepoltura, con l'esplicito divieto di trasferimento ad altri, sia per utilizzo che per donazione.

In caso di loculi a perpetuità è in facoltà del concessionario o del suo avente causa, restituire il loculo al Comune; la Giunta Comunale determinerà il prezzo di restituzione e quello di nuova concessione.

I loculi in concessione temporanea, comunque liberati prima della scadenza, torneranno automaticamente al Comune, che pagherà i seguenti indennizzi:

- a) il 50% del prezzo di concessione entro il 5° anno;
- b) il 25% del prezzo di concessione entro il 10° anno;
- c) oltre il 10° anno dalla concessione non sarà pagato alcun indennizzo.

Il calcolo della percentuale si effettuerà sulle tariffe vigenti all'atto della restituzione.

#### **Art. 25 - Ossari e cinerari**

Nei cimiteri verranno costruiti, a cura del Comune, ossari e cinerari che il Comune cede in concessione ai privati verso il pagamento del corrispettivo fissato.

Il diritto di uso spetta al concessionario, ai suoi congiunti e comunque alle persone espressamente indicate nell'atto di concessione.

Gli ossari possono essere restituiti al Comune il quale pagherà i prezzi stabiliti dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

La concessione relativa agli ossari e cinerari è di durata novantanovenale, salvo rinnovo.

Il concessionario dovrà, a sue spese, provvedere alla sistemazione dei resti mortali ed all'apposizione di una lapide in marmo con identificazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

#### **Art. 26 - Tumulazione**

In ogni loculo a concessione trentennale, può essere tumulato esclusivamente il cadavere indicato nella concessione. Qualora le dimensioni del loculo lo permettessero, vi potranno essere conservate anche cassette ossario e urne cinerarie del concessionario, del coniuge, dei suoi ascendenti e discendenti in linea retta e dei coniugi di questi ultimi, purché queste non siano sovrapposte al feretro.

In ogni loculo a concessione perpetua potrà essere tumulato il cadavere degli eredi del titolare della concessione.

Qualora nei loculi perpetui si trovi già una cassetta ossario contenente i resti di un avente diritto alla sepoltura, può concedersi la tumulazione anche del feretro del concessionario stesso, del coniuge dei suoi ascendenti e discendenti in linea retta e dei coniugi di questi ultimi, aventi diritto a sepoltura nel comune.

#### **Art. 27 - Scadenza e rinnovo**

Alla scadenza della concessione, se non richiesto altrimenti, i resti mortali o le ceneri vanno all'ossario comune. Il rinnovo della concessione, possibile solo in presenza di feretro, dovrà essere richiesto entro sei mesi dalla scadenza.

#### **Art. 28 – Diritti e canone di concessione**

I diritti di concessione riguardanti la tumulazione nonché i canoni di concessione dei nuovi loculi e il rinnovo delle concessioni dei loculi trentennali in scadenza sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale annualmente. In mancanza di espressa deliberazione si intendono confermati i diritti deliberati nell'anno precedente.

#### **Art. 29 – Cessione loculi e ossari**

Non è possibile la cessione di loculi o ossari tra privati..

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto.

La cessione non è consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

E' inoltre consentito il prestito temporaneo tra privati di loculi e ossari, risultante da atto scritto depositato presso l'Ufficio Cimiteri.

#### **Art. 30 - Interventi di manutenzione.**

Qualunque intervento di manutenzione straordinaria o di recupero deve essere preventivamente comunicato ed eventualmente autorizzato dal Comune.

Nel caso di manutenzione straordinaria di lotti di loculi o ossari o di arcate comuni in concessione perpetua, svolti dal Comune, le spese relative, saranno ripartite fra i concessionari delle sepolture in base alla spartizione calcolata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

### **Art. 31- Concessione aree per tombe di famiglia**

Il Comune potrà dare in concessione delle aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali.

Tali costruzioni potranno essere eseguite direttamente dai privati. I progetti debbono essere approvati secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia edilizia. E' fatto salvo il rispetto del decoro. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero dei cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate da un tecnico idoneo che rilascerà apposito certificato, attestante la conformità della costruzione eseguita con il progetto licenziato dall' Ufficio Tecnico Comunale.

L' Ufficio Tecnico, sentito il parere del Coordinatore Sanitario rilascia certificato di conformità.

La concessione in uso del terreno per la costruzione di tombe di famiglia, o la concessione in uso di tomba di famiglia, può essere disposta esclusivamente a favore di soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

- persone residenti nel comune, o che vi hanno risieduto in passato;
- coniugi di persone già sepolte nel cimitero comunale, anche se non residenti nel comune;
- persone aventi parenti fino al 3° grado già sepolti nel cimitero comunale, anche se non residenti nel Comune;
- persone aventi parenti fino al 3° grado residenti nel Comune, anche se essi stessi non residenti.

### **Art. 32- Diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia**

Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia è riservato al concessionario, ai suoi ascendenti, al coniuge, ai discendenti in linea retta e ai coniugi di questi ultimi, a meno che nell'atto di concessione non sia diversamente disposto.

Il concessionario può autorizzare l'accoglimento nella sepoltura privata di cadaveri di persone estranee alla famiglia, ma legate ad esse da vincolo di parentela, amicizia od obbligazione.

### **Art. 33 - Rientro in possesso di tombe di famiglia da parte del comune**

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel sopra il suolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

### **Art.34 - Durata e titolarità concessione tombe di famiglia**

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo dei corrispettivi secondo le tariffe vigenti all'atto della scadenza.

Alla morte del concessionario la titolarità della concessione passa ai suoi eredi secondo le norme del Codice Civile.

Tali eredi, se in numero di due o superiore, devono designare un rappresentante che risponda davanti al Comune degli obblighi indicati nell'atto di concessione.

### **Art. 35 -Cessione tra privati di tombe di famiglia**

Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati solo in via eccezionale, previa autorizzazione della Giunta Comunale, e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Resta salvo il diritto di tumulazione delle salme ed i resti mortali dei cadaveri già in essa tumulati.

### **Art. 36 - Manutenzione delle sepolture private**

Le tombe di famiglia dovranno essere mantenute in perfetto stato a cura e spese del titolare della concessione, fino all'estinzione della concessione.

Nelle tombe di famiglia a pozzo di vecchia concessione, ove non vi sia spazio per adeguati ripiani e corridoi, non potranno effettuarsi tumulazioni in sovrapposizione, ma dovranno essere predisposti divisori in cemento o marmo, fino ad esaurimento dello spazio e la tomba non potrà essere aperta prima che siano trascorsi 25 anni dalla data dell'ultima tumulazione.

In caso di inadempimento agli obblighi della manutenzione, il Comune procederà d'ufficio, previa diffida, alle opere necessarie a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme stabilite dall'Ente e previste dalla legge.

Per le concessioni di vecchia data, ove i feretri non siano più identificabili per mancanza di targhette sugli stessi, qualora vengano richiesti dagli eredi spostamenti o riduzioni, occorrerà da parte di chi dichiara di essere erede una manifestazione di volontà di assumersi tutte le spese inerenti. E' esclusa ogni responsabilità dell'Ente.

Relativamente alle stesse concessioni, in assenza di contratto, chiunque reclami il diritto all'uso della sepoltura dovrà dimostrare di essere discendente o erede del capostipite indicato nella lapide.

### **Art. 37- Applicabilità ai loculi perpetui delle norme relative alle tombe di famiglia**

Le norme relative al diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia, si applicano in quanto compatibili, ai loculi già concessi in perpetuità. Relativamente a tali loculi, in assenza di contratto, chiunque reclami il diritto all'uso della sepoltura dovrà dimostrare d'essere discendente o erede del capostipite indicato nella lapide.

### **Art. 38 - Estinzione delle concessioni**

Le concessioni di sepolture private, siano esse per loculi ovvero per aree private destinate alla costruzione di tombe di famiglia si estinguono per scadenza del termine, per revoca, per decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero:

#### **- Revoca della concessione**

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso il concessionario ha diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua ad esso spettanti o, nel caso di concessione perpetua, per la durata stabilita dall'art. 23.

Il concessionario ha diritto altresì al trasporto gratuito del feretro o dei resti nel nuovo sito.

#### **- Decadenza della concessione**

La decadenza può essere dichiarata dal Comune concessionario, previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni assunte con l'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

#### **- Rinuncia a concessione**

Il concessionario di un'area da destinare a tomba di famiglia che intenda recedere dall'avvenuta assegnazione in concessione successivamente al pagamento del prestabilito canone di concessione, avrà diritto alla restituzione di un corrispettivo pari alla somma a suo tempo versata (al netto di ogni interesse), decurtata di una penale pari al 10 % del prezzo totale di concessione.

Le aree inedificate, come sopra retrocesse, vengono riconcesse alla tariffa in vigore.

Nel caso di tombe di famiglia edificate o al grezzo, la retrocessione potrà avvenire con rimborso della somma risultante da apposita perizia di stima dell'ufficio tecnico comunale.

Le tombe retrocesse rientreranno nella piena disponibilità del Comune.

Il diritto di rinuncia può essere esercitato dal concessionario e in caso di morte di questi, dagli eredi secondo le norme del Codice Civile.

Nel caso in cui gli eredi siano in numero di due o superiore, la rinuncia potrà essere presentata da un rappresentante designato ad intervenire in tutti gli atti e per tutti gli adempimenti da svolgere con il Comune.

### **Art. 39 – Estinzione e rinnovo concessione loculi, ossari e tombe di famiglia**

1) Le concessioni sono dichiarate estinte nei seguenti casi:

- qualora i loculi, ossari e tombe di famiglia risultino palesemente abbandonati e in stato di degrado e preve opportune ricerche non risultino eredi o altri obbligati alla cura;
- nel caso sopradescritto la concessione sarà dichiarata estinta e i loculi, gli ossari e le tombe acquisiti alla piena disponibilità del Comune previo avviso da affiggersi per 12 mesi all'Albo Pretorio dell'Ente e sulle concessioni stesse.

Trascorso senza esito il periodo di affissione la Giunta Comunale con delibera adotta la decadenza della concessione. I resti mortali e le salme in essa eventualmente tumulati potranno essere traslati in una sepoltura comune.

- 2) Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.
- 3) Scaduto il periodo della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione. La mancanza di tale domanda entro sei mesi dalla scadenza costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi il loculo, l'ossario e la tomba di famiglia, cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale previo avviso da affiggersi per 12 mesi all'Albo Pretorio dell'Ente e sulle concessioni stesse.
- 4) Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.  
Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

#### **Art. 40 - Servizio di illuminazione votiva**

Il Comune provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo.

## CAPO V

### ADDETTI AI CIMITERI

#### **Art. 41- Dipendenza del personale addetto ai cimiteri**

Il personale addetto al cimitero dipende dall'amministrazione comunale e risponde:

- a) all'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc..
- b) all'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.

#### **Art. 42 - Compiti del personale addetto ai cimiteri**

Il personale addetto al cimitero deve:

- verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti per l'inumazione o la tumulazione;
- ricevere e conservare i decreti di autorizzazione alla sepoltura;
- sorvegliare il deposito di osservazione situato nel cimitero;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco ogni azione di vilipendio di cadavere.

Gli addetti al cimitero devono:

- custodire le chiavi del cancello di ingresso dei locali del cimitero e tutto il materiale e le attrezzature di pertinenza del cimitero stesso;
- mantenere in stato decoroso il cimitero, le adiacenze e l'accesso, compreso lo sfalcio delle erbacce;
- mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma atta a convogliare lo scolo delle acque piovane;
- tenere costantemente puliti i viali, coltivare le piante, le siepi ed i fiori all'interno del cimitero e nell'area di pertinenza;
- scavare le fosse, inumare i feretri e ricoprire le fosse con la terra;
- tumulare i feretri e richiudere i loculi;
- assistere gli incaricati delle autopsie speciali che si dovessero effettuare nel cimitero provvedendo alle occorrenti
- operazioni di esumazione, disinfezione, pulizia, ecc...
- sorvegliare le salme deposte nella camera mortuaria;
- provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e a quelle straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria o autorizzate dal Sindaco;
- raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati, qualora non sia richiesta diversa destinazione;
- denunciare al Sindaco ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;
- tenere aggiornata con appositi cippi la numerazione delle tombe del campo comune;
- presentarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre all'ingresso del cimitero per il trasporto alla camera mortuaria o al luogo di sepoltura;

E' vietato agli addetti al cimitero riscuotere tasse o diritti di competenza del Comune o pretendere il pagamento di prestazioni, dovendo queste essere previste nell'apposita tariffa ed essere corrisposte esclusivamente al Tesoriere del Comune.

## **CAPO VI**

### **MORTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE**

#### **Art. 43 - Precauzioni in caso di morte dovuta a malattia diffusiva**

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie diffuse comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è vestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che l'autorità sanitaria non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in altra sede può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso saranno determinate dall'Autorità sanitaria.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### **Art. 44- Avviso di morte per malattia diffusiva**

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse (comprese nell'elenco Pubblicato dal Ministero della Sanità) il medico deve darne subito avviso al Sindaco che provvede a informare l'A.U.S.L. competente.

#### **Art. 45- Periodo di osservazione in caso di morte per malattia diffusiva**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva (compresa nell'elenco del Ministero della Sanità) o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario o del Sindaco si può ridurre il tempo a meno di 24 ore.

(Il Coordinatore Sanitario della A.U.S.L. adotta le misure cautelative ritenute necessarie).

## **CAPO VII**

### **TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO DEL 10 FEBBRAIO 1937 (RATIFICATA CON R.D. 1° LUGLIO 1937, N. 1379)**

#### **Art. 46- Trasporti di cadaveri da o per uno degli stati aderenti alla convenzione di Berlino**

Gli Stati aderenti alla convenzione sono: Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia.

I trasporti di cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. I cadaveri stessi debbono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato per i cadaveri da estradare dal territorio nazionale dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso e per i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

Nei casi previsti dal presente articolo il Sindaco agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nell'accordo internazionale concernente il ricevimento dei cadaveri sottoscritto a Berlino il 10 febbraio 1937 e reso esecutivo con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379.

## **CAPO VIII**

### **TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER GLI STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO E DA O PER COMUNI DISTANTI PIU' DI 100 KM**

#### **Art. 47- Introduzione nel paese di cadaveri provenienti da uno stato non aderente alla convenzione**

Per l'introduzione nel Paese di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione dei cadaveri deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di una certificazione della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
- c) autorizzazione alla sepoltura dell'autorità competente del Paese di estradizione;
- d) certificato medico dal quale risulti la causa di morte.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra la richiesta telegraficamente o con sistema telematico adeguato e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Sindaco del Comune dove il cadavere e' diretto, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri.

#### **Art. 48 - Estradizione di cadaveri diretti verso uno stato non aderente alla convenzione**

Per l'estradizione dal Paese di cadaveri diretti verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Sindaco del Comune dove e' avvenuto il decesso, corredata dei seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di morte ;
- b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. 10. 9. 1990 n. 285 nel caso di morte per malattia infettiva diffusiva anche quanto previsto nel caso specifico,
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
- d) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto;

e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Il Sindaco ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Sindaco del Comune di frontiera attraverso la quale il cadavere dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il Sindaco agisce come delegato del Ministero della sanità.

#### **Art. 49- Duplice cassa per il trasporto**

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, i cadaveri devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro, nel senso della larghezza, con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Qualora la cassa metallica sia interna, ma dotata di valvola o altro dispositivo omologato atto a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione, la cerchiatura è superflua. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti meno di 100 km., salvo il caso previsto dall'art. 25 DPR 285/90 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito del cadavere al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

## **CAPO IX**

### **TRASPORTO DI CADAVERI DA E PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO**

#### **Art. 50 - Rinvio alla convenzione tra la Santa Sede e l' Italia.**

Il trasporto dei cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione tra la Santa Sede e l'Italia del 28 aprile 1938, resa esecutiva con R.D. del 16 giugno 1938, n.1055.

#### **Art. 51 - Entrata in vigore del regolamento e norme transitorie**

E' fatta salva la modifica di quanto previsto dal vigente regolamento in materia di conservazione e trasporto delle salme in relazione alle norme e direttive igieniche vigenti al momento della sepoltura e sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero essere necessarie nel caso specifico. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma dell' art.134 T.U. 267/2000 e pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta esecutività e pubblicazione.

## **SCHEDA SINTETICA DEGLI ADEMPIMENTI INERENTI AL TRASPORTO DI CADAVERE DA E PER L'ESTERO**

### TRASPORTO IN PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

Rilascio del passaporto mortuario nel testo conforme alla convenzione, redatto in lingua italiana e almeno un'altra lingua tra le più usate.

Documentazione da allegare alla domanda:

- Estratto di morte
- Certificato dell'A.U.S.L. osservanza disposizioni artt.30 e 32 DPR 285/1990 ed eventualmente art.18 e 25 (per malattia infettiva-diffusiva)
- Autorizzazione al seppellimento

### TRASPORTO IN PAESI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

Documentazione da allegare alla domanda per il rilascio della "autorizzazione":

Come per i paesi aderenti più:

- Nulla osta dell'autorità consolare o diplomatica dello stato in cui il feretro va estradato
- Attestazione di garanzia fornita dall'Impresa che effettua il trasporto (art.10,commi 8 e 9 Legge Regionale E.R.)
- Altra documentazione eventualmente prescritta dal Ministero della salute.

Del rilascio dell'autorizzazione o del passaporto mortuario va informato il Prefetto della Provincia di frontiera di transito del feretro.

## **I N D I C E**

CAPO I	Dichiarazione di morte e periodo di osservazione (art. 1 – 11)	Pag. 2
CAPO II	Esumazioni ed estumulazioni (artt. 12 – 13)	Pag. 7
CAPO III	Cremazione (artt. 14- 17)	Pag. 9
CAPO IV	Tipi di sepoltura (Artt. 18 – 40)	Pag. 13
CAPO V	Addetti ai cimiteri (artt. 41 - 42)	Pag. 21
CAPO VI	Morte per malattie infettive diffuse (artt.43 - 45)	Pag. 22
CAPO VII	Trasporto di cadaveri da e per gli stati aderenti alla convenzione di Berlino (art. 46)	Pag. 23
CAPO VIII	Trasporto di cadaveri da e per gli stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino e da o per comuni distanti più di 100 Km. (artt.47 – 49)	Pag. 24
CAPO IX	Trasporto di cadaveri da e per lo stato della Città del Vaticano (artt.50 – 51)	Pag. 26
	 SCHEDE SINTETICHE DEGLI ADEMPIMENTI INERENTI AL TRASPORTO DI CADAVERE DA E PER L'ESTERO	 pag. 27